

COMUNE DI LIVORNO

CONVENZIONE

per l'affidamento in concessione di servizi educativi prima infanzia da svolgersi in strutture di proprietà comunale (codice CIG B0E8CD3420 - codice CUI S00104330493202400019).

In Livorno, con la presente scrittura privata in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Livorno – c.f. 00104330493 – con sede in Livorno, Piazza del Municipio, 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e dell'art. 49 dello Statuto Comunale, dalla Dirigente del Settore Istruzione e Politiche Giovanili e Responsabile Unico del Progetto Dott.ssa Michela Casarosa, nata a Viareggio (LU) il 27 Agosto 1969 e domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in esecuzione delle proprie determinazioni n° 2006 del 12 Marzo 2024, n° 2059 del 13 Marzo 2024, n° 3108 del 12 Aprile 2024 e n° 2507 del 2 Aprile 2025

E

l'impresa "OR.S.A Società Cooperativa Sociale", iscritta al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), nella sezione "Imprese Sociali", al Repertorio 15103, con sede in Bergamo, Rotonda dei Mille, 1 – partita I.V.A., codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 03201740168, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Eros Giampiero Ferri, nato a Milano il giorno 7 Gennaio 1974 e domiciliato per la carica ove

sopra.

Premesso che:

Con determine della Dirigente del Settore Istruzione e Politiche Giovanili e Responsabile Unico del Progetto Dott.ssa Michela Casarosa n° 2006 del 12 Marzo 2024, n° 2059 del 13 Marzo 2024 e n° 3108 del 12 Aprile 2024 è stato approvato il capitolato gestionale per la concessione dei servizi educativi per la prima infanzia, destinati ai bambini in età compresa tra 0 e 3 anni, da svolgersi nelle strutture di proprietà comunale individuate nelle schede allegate al capitolato stesso (contenenti le informazioni relative alla localizzazione, alle dimensioni e destinazioni degli spazi e alla ricettività di ciascuna struttura), da affidare mediante procedura concorsuale aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 108 e 185 del D.lgs. 36/2023, n° 36, per la durata di 60 mesi e comunque fino alla conclusione dell'ultimo anno educativo, con offerta economica da presentare mediante indicazione del ribasso percentuale unico da applicare sulle seguenti tariffe mensili procapite bambino poste a base di gara per ciascuna struttura:

- Nidi “Casa del Re”, “Il Satellite”, Chicchirillò € 758,57;
- Nido “Limoncino” € 563,80;
- S.G. “Ludonido - € 440,79;
- C.G.E. “Ludonido” - € 123,01,

il tutto al netto dell'I.V.A.,

e del rialzo percentuale unico da applicare sui seguenti canoni mensili

posti a base di gara per l'uso delle strutture di proprietà comunale:

- “Limoncino” € 1.436,13;
- “Casa Del Re” € 1.364,65;
- “Il Satellite” € 2.125,20;
- “Chicchirillò” € 3.751,65;
- “Ludonido” € 1.870,31;

il tutto oltre I.V.A di Legge.

Con il citato provvedimento n° 2006 in data 12 Marzo 2024 si dava atto, altresì, che il valore complessivamente stimato della concessione, pari al fatturato presunto derivante dalla gestione del servizio per la durata complessiva di 60 mesi, ammontava ad €7.152.211,21, oltre I.V.A..

Il bando è stato pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in data 21 marzo 2024.

La gara (modalità telematica) è stata esperita nei giorni 8 e 10 Maggio 2024; 22 Agosto 2024; 2 e 25 Ottobre 2024; 6 Dicembre 2024; 14 e 20 Gennaio 2025; 3 e 5 Marzo 2025.

La commissione di gara, nominata con determina n° 4607 del 28 Maggio 2024 dell'allora Dirigente del Settore Contratti Provveditorato Economato Dott.ssa Rosalba Minerva, ha proposto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione in concessione del servizio di cui trattasi a favore dell'impresa “OR.S.A Società Cooperativa Sociale” di Bergamo.

La Dirigente del Settore Istruzione e Politiche Giovanili Dott.ssa Michela Casarosa con determina n° 2507 del 2 Aprile 2025, ha

aggiudicato, ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, la concessione del servizio in parola alla suddetta impresa, per la durata di 60 mesi, decorrenti dalla data di consegna degli immobili, con applicazione delle seguenti tariffe mensili procapite bambino poste a base di gara per ciascuna struttura (al netto del ribasso percentuale unico del 4,11% offerto in sede di gara):

- Nidi “Casa del Re”, “Il Satellite”, Chicchirillò € 727,39;
- Nido “Limoncino” - € 540,63;
- S.G. “Ludonido” - € 422,67;
- C.G.E. “Ludonido” - € 117,95;

il tutto al netto dell'I.V.A.

e dei seguenti canoni mensili per l'uso delle strutture di proprietà comunali, aumentati del rialzo percentuale unico del 7,5%, offerto in sede di gara, e quindi per:

- “Casa Del Re” € 1.467,00;
- “Il Satellite” € 2.284,59;
- “Chicchirillò” €4.033,02;
- “Limoncino” € 1.543,84;
- “Ludonido” € 2.010,58;

il tutto oltre I.V.A di Legge.

Con verbale del 28 Agosto 2025 sono stati consegnati in via d'urgenza i servizi che formano oggetto della presente concessione con decorrenza dal 1° Settembre 2025 per la durata di sessanta mesi.

Con lo stesso verbale sono stati pertanto consegnati all'impresa aggiudicataria gli immobili comunali presso cui svolgere i servizi

oggetto della presente concessione.

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO E VALORE DELLA ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Livorno, come sopra rappresentato, affida all'impresa "OR.S.A Società Cooperativa Sociale" di Bergamo, che, come sopra rappresentata, accetta, la concessione dei servizi educativi per la prima infanzia, destinati ai bambini in età compresa tra 0 e 3 anni, da svolgersi nelle strutture di proprietà comunale individuate nelle schede allegate al capitolato gestionale che disciplina la concessione, documento che, in un unico elaborato, si allega alla presente convenzione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale e che il Signor Eros Giampiero Ferri, in qualità di legale rappresentante dell'impresa concessionaria, dichiara di conoscere e firma in segno di piena accettazione.

Il valore complessivamente stimato dell'affidamento in concessione del servizio di cui trattasi, pari al fatturato presunto derivante dalla gestione del servizio per la durata complessiva di 60 mesi, ammonta ad € 7.152.211,21 (Euro settemilionicinquantaduemiladuecentoundici/21), oltre I.V.A., con applicazione del ribasso unico del 4,11%, offerto in sede di gara, sulle tariffe mensili procapite bambino poste a base di gara per ciascuna struttura e quindi:

- Nidi “Casa del Re”, “Il Satellite”, Chicchirillò € 727,39;
- Nido “Limoncino” - € 540,63;
- S.G. “Ludonido” - € 422,67;
- C.G.E. “Ludonido” - € 117,95;

il tutto al netto dell'I.V.A.

e con applicazione altresì dei seguenti canoni mensili per l'uso delle strutture di proprietà comunali, aumentati del rialzo percentuale unico del 7,5%, offerto in sede di gara, e quindi per:

- “Casa Del Re” € 1.467,00;
- “Il Satellite” € 2.284,59;
- “Chicchirillò” €4.033,02;
- “Limoncino” € 1.543,84;
- “Ludonido” € 2.010,58;

il tutto oltre I.V.A. di Legge.

L'affidamento costituisce titolo per il concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, per tutta la durata del rapporto, le strutture concesse, per lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione.

In particolare i servizi Obbligatori richiesti al concessionario consistono in:

- n. 3 Nidi d'infanzia (per un'utenza compresa tra i 12 ed i 36 mesi) per un numero complessivo di 131 posti autorizzati ai sensi del Regolamento Regionale 41/R/2013 e ss.mm.ii., e dei relativi Regolamenti Zonale e Comunale secondo il seguente dettaglio:

- Nido “Casa Del Re” (in Livorno, via della Bastia, 44) modulo orario minimo dal lunedì al venerdì 7,30-15,30 comprensivo di pasto e riposo;
- Nido “Il Satellite” (in Livorno, via Michel, 4) modulo orario minimo dal lunedì al venerdì 7,30-15,30 comprensivo di pasto e riposo;
- Nido “Limoncino” (in Livorno, via della Valle Benedetta, 120) modulo orario minimo dal lunedì al venerdì 7,30-13,30 comprensivo di pasto, senza riposo.
- n. 1 Nido d'infanzia (per un'utenza compresa tra i 3 ed i 36 mesi) per un numero complessivo di 60 posti autorizzati ai sensi del Regolamento Regionale 41/R/ 2013 e ss.mm.ii., e dei relativi Regolamenti Zonale e Comunale, denominato Nido “Chicchirillò” (in Livorno, via Adolfo Tommasi, 45/47) modulo orario minimo dal lunedì al venerdì 7,30-15,30 comprensivo di pasto e riposo.

Per i suddetti Nidi d'infanzia il servizio mensa è organizzato e gestito dal concessionario.

- n. 1 Spazio-gioco (per un'utenza dell'età prevista dalla normativa di riferimento, attualmente, in base alla normativa regionale, compresa tra i 18 ed i 36 mesi) per un numero complessivo di 38 posti autorizzati ai sensi del Regolamento Regionale 41/R/ 2013 e ss.mm.ii., e dei relativi Regolamenti Zonale e Comunale denominato Spazio Gioco “Ludonido” (in Livorno, via degli Scarronzoni, 16) con modulo orario minimo dal lunedì al venerdì 7,30-12,30 senza pasto e senza riposo;

- n. 1 Centro Bambini e Famiglie pomeridiano (per un'utenza compresa tra i 3 ed i 36 mesi) per un numero complessivo di 38 posti autorizzati ai sensi del Regolamento Regionale 41/R,/2013 e ss.mm.ii., e dei relativi Regolamenti Zonale e Comunale denominato Centro Bambini e famiglie “Ludonido pomeridiano” (in Livorno, via degli Scarronzoni, 16) con modulo orario minimo dal lunedì al venerdì 15,30-19,30 senza pasto e senza riposo.

Il periodo minimo di funzionamento è compreso tra il 1° Settembre ed il 30 Giugno di ogni anno.

Tutte le prestazioni classificate come obbligatorie oggetto della presente concessione sono da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospese o abbandonate. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi motivati di forza maggiore la cui dimostrazione è onere del Concessionario, si rinvia alle conseguenze previste dalla normativa nazionale, ferma restando l'imputazione degli eventuali danni a totale carico del Concessionario, fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria e applicazione delle penalità indicate nella presente convenzione.

La gestione del servizio di ristorazione è rimessa alla libera iniziativa del Concessionario nel rispetto della normativa regionale di riferimento e delle Linee Guida sulla ristorazione scolastica in vigore dettate dalla Regione Toscana, fermo restando il controllo di qualità che verrà effettuato in corso di esecuzione da parte del Comune.

Il Concessionario garantisce sotto la propria responsabilità, a pena di decadenza della concessione, di gestire i servizi Ausiliari allo

svolgimento del servizio educativo per la prima infanzia, servizio di pulizia, manutenzione e ristorazione, in ottemperanza delle rispettive norme di settore e con le modalità indicate nell'offerta tecnica.

Costituiscono, inoltre, oggetto della presente convenzione i servizi Integrativi descritti analiticamente nell'offerta tecnica, paragrafi B.2 e seguenti, che si allega al presente atto sotto la lettera **“B”**, per formarne sua parte integrante e sostanziale. Tali servizi saranno effettuati senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione Comunale.

Laddove, in corso di esecuzione, il Concessionario intenda modificare o introdurre nuovi servizi Integrativi, deve darne comunicazione preventiva all'Amministrazione Comunale, Settore Istruzione e Politiche Giovanili, al fine di ottenere il relativo nulla-osta, indicando i contenuti, le modalità, il costo offerto sul mercato e il personale utilizzato.

Tali modifiche potranno essere richieste fino alla concorrenza del 10% del valore della presente concessione, ai sensi dell'art. 189, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36.

Il Concessionario esercita le attività oggetto della presente concessione con propria organizzazione d'impresa ed a proprio rischio e si impegna a conservare i requisiti economico e finanziari posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione. I proventi della concessione sono rappresentati unicamente dai proventi derivanti dalla vendita dei servizi oggetto della presente convenzione.

La presente concessione costituisce una forma di Partenariato Pubblico Privato di natura contrattuale e non istituzionalizzata. Le parti contraenti mantengono la propria entità soggettiva senza dar luogo alla costituzione di un nuovo soggetto.

ARTICOLO 2

DECORRENZA E DURATA

La durata della concessione è stabilita in 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data di consegna del servizio e degli immobili avvenuta in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023., il 1° Settembre 2025, come risulta da verbale di consegna e, quindi, termina il 31 Agosto 2030.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, la durata del presente contratto non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1 dello stesso Decreto Legislativo.

ARTICOLO 3

AVVALIMENTO

L'impresa concessionaria, ai sensi dell'art. 104, comma 4, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, al fine di migliorare la propria offerta tecnica - elementi quantitativi, così come previsto dall'art. 7 del Disciplinare di Gara, si avvale della certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022 dell'impresa "Scacco Matto Società Cooperativa Sociale" con sede in Ercolano (NA), Via Nuova Bellavista n° 3, codice fiscale 02615730617.

Il contratto di avvalimento, perfezionato il 23 Aprile 2024 tra l'impresa "OR.S.A Società Cooperativa Sociale" e l'impresa "Scacco

Matto Società Cooperativa Sociale” costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché allo stesso non materialmente allegato.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36 l'impresa “OR.S.A Società Cooperativa Sociale” e l'impresa “Scacco Matto Società Cooperativa Sociale” sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Livorno in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 4

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Per equilibrio economico e finanziario si intende la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria.

L'affidamento del contratto comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda.

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

Non comportano la revisione del contratto di concessione, in quanto rientranti nei rischi allocati al concessionario:

- la mancata riscossione direttamente dagli utenti delle tariffe proposte per il servizio o della quota parte delle stesse a carico delle famiglie in caso di acquisto posti bambino da parte del Comune;
- il mancato acquisto da parte del Comune di posti – bambino.

Non comporta altresì la revisione del contratto di concessione, in quanto rientrante nel rischio di domanda a carico del concessionario, il venir meno della misura regionale Nidi Gratis.

Al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, il concessionario ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario

risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la suddetta procedura di revisione.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio le parti possono recedere dal contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, l'offerta economica corredata dal **Piano Economico Finanziario** presentata dall'impresa concessionaria in sede di gara, documento che, in unico elaborato, si allega alla presente convenzione sotto la lettera "C".

ARTICOLO 5

CESSIONE DEL CONTRATTO E APPALTO DEI SERVIZI

È vietato cedere o subappaltare i servizi obbligatori di cui alla presente convenzione, pena l'immediata risoluzione del rapporto concessorio e la perdita del deposito cauzionale, salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Il Concessionario, al momento della presentazione dell'offerta, non ha dichiarato di voler subappaltare o concedere in cottimo alcuna delle prestazioni rientranti nei servizi Ausiliari; pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36 si intende decaduta dalla facoltà di avanzare istanza in tal senso. Per qualsiasi eventuale subcontratto diverso da subappalto o cottimo, che dovesse essere stipulato dall'impresa concessionaria in ordine alle prestazioni anzidette, la stessa avrà cura di inserire in ogni

subcontratto, pena nullità assoluta del medesimo, la clausola di cui all'art. 3, nono comma, della legge 13 Agosto 2010, n° 136.

ARTICOLO 6

CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Gestionale e nel progetto tecnico presentato dal Concessionario.

Il Concessionario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Livorno.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

Il Concessionario dovrà garantire continuità e puntualità nell'espletamento dei servizi, che il personale eventualmente subentrante, a qualsiasi titolo, nel corso del contratto, possieda la professionalità necessaria allo svolgimento del servizio, che il personale addetto al servizio abbia comportamento irreprensibile nei confronti degli utenti.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto ai seguenti adempimenti generali:

1. mantenere nel tempo i requisiti organizzativi e gli standard previsti dalla autorizzazione al funzionamento e dall'accreditamento ai sensi della disciplina comunale e regionale vigente;

2. gestire il servizio secondo l'offerta tecnica presentata in sede di gara (allegata alla presente convenzione sotto la lettera “B”) e nel rispetto del numero massimo di posti bambino assegnato ad ogni struttura;
3. garantire l'esecuzione dei servizi, assicurando, per il personale impiegato, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tale adempimento si intende esteso anche al personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione dei servizi della struttura;
4. rispettare, in relazione agli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
5. effettuare la pulizia ordinaria e straordinaria delle strutture, degli arredi nonché delle aree esterne;
6. eseguire gli eventuali interventi di derattizzazione, disinfestazione e conseguente disinfezione degli spazi interni e delle aree pertinenziali;
7. effettuare i lavori di manutenzione ordinaria, sugli immobili oggetto della concessione, previsti dal piano di manutenzione presentato in sede gara e facente parte dell'offerta tecnica (allegata alla presente convenzione sotto la lettera “B”);
8. procedere alla sostituzione e manutenzione di tutte le attrezzature, impianti ed arredi presenti nelle strutture concessionate,

al fine del mantenimento del buon grado qualitativo e funzionale degli stessi. In particolare dovrà procedersi alla sostituzione di arredi e attrezzature che non siano più conformi alla normativa in materia di sicurezza e/o che siano obsoleti ed inutilizzabili; è altresì compito del concessionario provvedere a proprie spese al corretto smaltimento ambientale degli eventuali impianti, attrezzature e/o arredi dismessi;

9. utilizzare gli immobili, gli arredi, le attrezzature oggetto della presente concessione esclusivamente per gli usi connessi alla gestione del servizio oggetto della presente convenzione. Il Concessionario si obbliga a non apportare modificazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti, senza il consenso scritto dell'Amministrazione. L'eventuale ripristino è a carico del Concessionario, fatti salvi eventuali maggiori danni;

10. provvedere a tutte le prestazioni complementari necessarie al buon funzionamento delle strutture;

11. perseguire gli obiettivi di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

- a) individuare RSPP e medico competente;
- b) valutare i rischi correlati alle attività svolte e redigere il relativo piano di emergenza;
- c) nominare gli operatori addetti alle emergenze;
- d) adottare le misure di prevenzione e protezione ivi comprese le procedure di sicurezza e la fornitura di idonei DPI ed ausili;
- e) laddove siano presenti rischi da interferenze in caso di servizi dati in appalto dal concessionario, predisporre il DUVRI;

12. mantenere per tutta la durata contrattuale (ivi compreso il periodo eventuale di rinnovo) le tariffe indicate nell'offerta, salva la rivalutazione a fini ISTAT;
13. riscuotere direttamente dagli utenti le tariffe proposte per il servizio o la quota parte delle stesse a carico delle famiglie in caso di acquisto posti bambino da parte del Comune;
14. riconsegnare, alla scadenza della concessione, gli immobili, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento. A tal fine, sei mesi prima della scadenza della concessione e della conseguente riconsegna, verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti contraenti e fatto constatare in apposito verbale, lo stato di fatto degli immobili e degli impianti ad essi afferenti;
15. corrispondere con cadenza mensile il canone di concessione degli immobili dovuto al Comune per l'uso delle strutture secondo quanto specificato negli articoli successivi;
16. è vietato al concessionario cedere, in tutto o in parte, il godimento dei locali oggetto della concessione.

ARTICOLO 8

AUTORIZZAZIONI, ACCREDITAMENTO, CONVENZIONAMENTI

Il Concessionario, in forza della presente convenzione, assume a tutti gli effetti la qualifica di titolare delle strutture e delle relative autorizzazioni, di cui dovrà richiedere le volturazioni a proprio nome; sarà, pertanto, tenuto direttamente all'assolvimento di tutti gli oneri

relativi (a titolo meramente esemplificativo si indicano quelli concernenti rilevazioni ISTAT, flussi informativi verso la Regione Toscana, etc.).

A tal fine, entro il primo mese di subentro, dovrà attivare le procedure per il cambio di titolarità, ai sensi della vigente normativa di settore.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a mantenere i requisiti per l'accreditamento dei servizi in essere nelle sedi concesse.

ARTICOLO 9

RILEVAZIONE QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il Concessionario è tenuto a corrispondere ai requisiti definiti dal Sistema Regionale per la qualità dei servizi educativi dell'infanzia.

E', altresì, tenuto ad effettuare rilevazioni annuali sulla qualità del servizio erogato e sulla percezione della stessa da parte delle famiglie utenti, secondo il piano di rilevazione facente parte dell'offerta tecnica (allegata alla presente convenzione sotto la lettera "B").

I risultati della rilevazione devono essere notificati alla Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è altresì tenuto ad adempiere alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 53 del Regolamento Regionale dei Servizi Educativi n° 41R/2013.

ARTICOLO 10

UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE

Gli immobili di proprietà comunale destinati ai servizi educativi oggetto della presente concessione, come dettagliati nelle schede

allegate al capitolato gestionale posto a base di gara (allegato “A”), vengono concessi in uso al Concessionario, che si obbliga alla corresponsione dei seguenti canoni mensili:

- “Casa Del Re” € 1.467,00;
- “Il Satellite” € 2.284,59;
- “Chicchirillò” €4.033,02;
- “Limoncino” € 1.543,84;
- “Ludonido” € 2.010,58;

il tutto oltre I.V.A. di Legge.

I canoni, nel corso di ciascuna annualità, sono corrisposti per dodici mensilità, corrispondenti al periodo minimo annuale di svolgimento del servizio principale.

I canoni sono dovuti fino al termine della concessione come determinato al precedente art. 2.

Il Concessionario si impegna ad utilizzare le strutture nel rispetto di quanto definito nelle suddette schede tecniche, sia relativamente alla organizzazione degli spazi che alla ricettività massima ivi descritta.

Gli immobili, le relative pertinenze, gli impianti tecnologici al servizio degli stessi, nonché tutti gli arredi ed attrezzature, individuati nelle schede allegate al capitolato gestionale, sono concessi in uso e messi a disposizione del Concessionario.

Il Concessionario potrà utilizzare l’immobile, gli arredi e le attrezzature concessi in uso, solo ed esclusivamente per le finalità indicate nella presente convenzione.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale effettuato in contraddittorio tra le parti. Rimane inteso che l'Amministrazione non corrisponderà alcun ristoro per eventuali interventi di sostituzione e ammodernamento che abbiano determinato un incremento di valore dei beni concessi. Rimarranno, inoltre, di proprietà dell'Amministrazione Comunale tutti gli arredi e le attrezzature che siano stati acquistati in sostituzione di quelli presenti al momento della consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione avrà titolo di rivalersi sulla cauzione definitiva per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o pari al prezzo di mercato per quelli mancanti.

ARTICOLO 11

RISERVA DI POSTI DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune di Livorno si riserva di comunicare, entro la data del 30 Aprile di ogni anno, il numero di posti bambino che intende acquistare per l'anno scolastico successivo per l'ammissione di bambini dalle graduatorie comunali.

Il Concessionario è tenuto a riservare al Comune il numero di posti dallo stesso richiesti per ogni anno educativo entro la data suddetta. Gli utenti che accedono ai posti bambino riservati al Comune devono corrispondere direttamente al Concessionario la quota mensile nella misura che avrebbero pagato sulla base delle modalità di calcolo definite ogni anno dalla Giunta Comunale mentre la restante

eventuale parte della quota, fino alla concorrenza dell'importo della retta totale applicata dal Concessionario, offerta in sede di gara, comprensiva del servizio mensa, viene corrisposta a quest'ultimo dal Comune.

Il Concessionario è tenuto a curare direttamente la riscossione della quota dovuta dagli utenti, rimanendo a suo carico il rischio delle eventuali morosità o mancati pagamenti.

In caso di acquisto di posti da parte del Comune, viene stipulata con il Concessionario, per ogni anno scolastico, specifica convenzione, secondo lo schema allegato al capitolato posto a base di gara (allegato "A").

Il pagamento della quota a carico del Comune in esecuzione della riserva è soggetta all'applicazione delle norme di cui alla L. n° 136 del 13 Agosto 2010 e, pertanto, tutte le transazioni relative al medesimo dovranno essere effettuate esclusivamente tramite strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi del conto corrente dovranno essere comunicati al Comune di Livorno prima della stipula della convenzione. Entro lo stesso termine dovranno essere, altresì, comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, successivamente, dovrà essere comunicata ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di transazioni eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui sopra, la convenzione si intenderà risolta.

ARTICOLO 12

PERSONALE

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare personale educativo ed ausiliario corrispondente, quanto a titoli di studio e numero, a quanto richiesto dalla normativa vigente.

Il Concessionario è tenuto altresì a garantire l'assegnazione di un coordinatore pedagogico, esclusivamente dedicato ai servizi attivati nelle sedi concessionate, incaricato di svolgere le funzioni previste dalla disciplina regionale e comunale per minimo n° 620 ore per anno educativo.

Il Concessionario è tenuto in sede di esecuzione del servizio al rispetto di quanto proposto nel progetto di assorbimento del personale già impiegato nel servizio, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della clausola sociale e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale il CCNL prevalente (ovvero il Contratto delle Cooperative sociali) e gli accordi sottoscritti in sede territoriale relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo di durata della concessione, nonché all'accantonamento del TFR. Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti degli eventuali soci lavoratori. A richiesta dell'Amministrazione comunale, il concessionario è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto di quanto

sopra previsto. In caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione comunale provvede ad informare i competenti servizi ispettivi del Lavoro e le organizzazioni sindacali.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge, grave inadempimento e potrà dare luogo alla risoluzione del rapporto per decadenza.

La formazione di base del personale è garantita dal Concessionario in relazione alla valutazione del “bisogno formativo” degli educatori; lo stesso dovrà predisporre per ogni anno educativo un Piano Annuale della Formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli educatori e si dovrà raccordare con il Coordinamento Gestionale e Pedagogico per la Formazione Congiunta Zonale come previsto dal Regolamento in materia di accreditamento e dal Regolamento DPGR 41/R, 2013 e ss.mm.ii. A tale proposito si sottolinea che vengono considerate obbligatorie per tutto il personale le giornate di formazione organizzate dal Comune o dal Coordinamento Pedagogico Zonale.

Rimangono a carico del Concessionario gli obblighi di formazione obbligatoria del personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Prima dell'inizio di ogni anno educativo, il Concessionario deve inviare al Settore Istruzione e Politiche Giovanili, l'elenco del personale operante, con specificata la relativa qualifica. Ogni variazione a detto elenco deve essere comunicata preventivamente o, in caso di impossibilità, entro 24 ore.

Il Concessionario deve assicurare la stabilità degli operatori impiegati, riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.

In particolare, deve impiegare per il servizio e per tutta la durata della convenzione il medesimo personale al fine di garantire una continuità nella relazione educativa; eventuali sostituzioni di personale sono consentite solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, opportunamente documentata, o per giustificati motivi, opportunamente documentati e ritenuti congrui dall'Amministrazione.

Il personale del concessionario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Delle eventuali violazioni risponde il concessionario.

Il Concessionario risponde direttamente nel caso in cui il proprio personale risulti inidoneo o colpevole di non aver ottemperato ai doveri di servizio.

Dovrà inoltre attenersi ed impegnarsi a far osservare dai propri dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti 22 dal D.P.R. 16 Aprile 2013 n° 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in particolare per ciò che attiene le norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziale di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il

secondo grado. Il personale adibito al servizio dovrà mantenere un comportamento corretto nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 13

SICUREZZA

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza. A tal fine sono stati presentati da parte del concessionario e conservati agli atti del fascicolo le copie dei Documenti di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) redatti per ciascuna delle strutture nelle quali deve essere svolto il servizio e comunicato il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Si precisa che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante non presenta rischi da interferenza trattandosi di attività sporadica atta a constatare il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Il Signor Eros Giampiero Ferri, in qualità di legale rappresentante dell'impresa concessionaria, dichiara che le attività ausiliarie alle attività principali oggetto della presente concessione sono svolte direttamente dal Concessionario, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi per la sicurezza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

L'Amministrazione comunale si riserva di verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere la concessione o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi

minimi di sicurezza stabiliti dalla legislazione vigente. Tutta la documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'Amministrazione Comunale e delle autorità.

Devono altresì essere rispettate dal concessionario le norme contenute nel D.M. 10/3/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro”.

ARTICOLO 14

GARANZIE E RESPONSABILITÀ

Il Concessionario si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone od a cose, che possano derivare in dipendenza dell'attività svolta e si obbliga a tenere indenne il Comune di Livorno da eventuali azioni intentate da terzi per il risarcimento dei danni suddetti e dichiara di essere in possesso delle seguenti polizze:

- polizza assicurativa RCT/RCO n° Z088146 rilasciata da “Zurich Insurance Europe AG” stipulata da “OR.S.A Società Cooperativa Sociale”;
- polizza assicurativa incendio n° 226B6796 (relativa struttura Via A. Tommasi 45/47 – Nido “Chicchirillò” rilasciata da “Zurich Insurance Plc” stipulata da “OR.S.A Società Cooperativa Sociale”;
- polizza assicurativa incendio n° 226B7373 (relativa alle strutture Via Michel, 4 – Nido “Il Satellite”, Via della Bastia, 44 – Nido “Casa del Re”, Via della Valle Benedetta, 120 – Nido “Limoncino” e Via degli Scaronzoni, 16 - Nido “Ludonido” rilasciata da “Zurich Insurance Plc” stipulata da “OR.S.A Società Cooperativa Sociale”.

I contratti assicurativi devono avere efficacia per l'intera durata del rapporto contrattuale. Il Concessionario è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento la permanenza della copertura, producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo, entro 30 (trenta) giorni dalla rispettiva data di scadenza o esibendo copia delle eventuali polizze sostitutive.

L'operatività o meno della copertura assicurativa non esonera il Concessionario dalla responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. L'Amministrazione Comunale sarà in ogni caso tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalla polizza assicurativa.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale impegnato nel servizio.

ARTICOLO 15

CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Livorno si riserva di verificare in qualsiasi momento le modalità di gestione del servizio e la conformità del Concessionario a tutte le prescrizioni contenute nella presente convenzione e nel capitolato di gara, nonché dell'offerta presentata in sede di gara.

ARTICOLO 16

PENALI

Qualora vengano riscontrate inadempienze a quanto previsto nella presente convenzione, il Comune di Livorno si riserva di procedere alla contestazione scritta delle stesse al Concessionario, con fissazione

del termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni. In esito alla valutazione delle stesse e anche nel caso di loro mancata presentazione, il Comune concedente può applicare, in caso di inadempienza ritenuta grave a suo insindacabile giudizio, una penale di importo compreso tra Euro 1.000,00 (mille/00) e Euro 10.000,00 (diecimila/00). Saranno applicate previa contestazione le penali cui qui di seguito si riportano gli importi:

- a) per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio non giustificata € 1.000,00;
- b) per ogni giorno in caso di mancato rispetto della dotazione del personale € 1.000,00;
- c) per ogni giorno in caso di mancato rispetto di pulizia e di igiene dei locali €1.000,00;
- d) per danni arrecati alle strutture educative sarà applicata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno oltre al relativo addebito delle spese sostenute per eventuali riparazioni;
- e) preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato oltre il termine fissato €1.000,00;
- f) mancato raggiungimento di livello di soddisfazione “pari o superiore a 7” nella rilevazione customer rivolta alle famiglie € 1.000,00;
- g) mancato raggiungimento di livello di soddisfazione “pari o superiore a 7” nella rilevazione customer sul clima organizzativo e sul benessere organizzativo rivolta al personale dei servizi oggetto di concessione €1.000,00;

h) ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi desumibili anche indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti (comprese quelle in materia di lavoro, salute, sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello nel rispetto del protocollo di intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Livorno” sottoscritto dal Comune di Livorno e le Confederazioni Sindacali CGIL – CISL -UIL in data 25/11/2021) fino ad un massimo di € 5.000,00.

La quantificazione della penale è ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante in relazione alla gravità del disservizio.

L'Amministrazione contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui il Concessionario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nelle misure riportate .

Ai sensi dell'articolo 193, comma 6, del D.lgs. 36/2023, è stata costituita una cauzione a garanzia delle penali di € 157.764,00 mediante polizza fidejussoria n° 2025/13/6720930 emessa dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., agenzia “Dual Italia S.p.a..

L'ammontare delle penali, qualora non corrisposto nei termini previsti, potrà essere essere incamerato a valere sulla suddetta

cauzione , che dovrà essere prontamente ricostituita nel valore iniziale senza bisogno di alcuna diffida.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determini l'applicazione di un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto, il Comune di Livorno, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Sono fatte salve le ragioni del concessionario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili all'Amministrazione.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte del Concessionario nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento della fornitura. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati al concessionario anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Concessionario può sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista,

l'Amministrazione risolve di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa del concessionario che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 17

RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Livorno può dichiarare risolta la concessione al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 190, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Inoltre la risoluzione della concessione può essere chiesta, ai sensi dell'art 1453 e ss del Codice Civile, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali.

Costituiscono inadempimento che potrà dar luogo a risoluzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- applicazione nell'anno solare delle penali per un importo complessivo pari al 10% del contratto;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- cessione totale o parziale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato;
- mancanza della copertura assicurativa di cui al presente contratto;

– venir meno di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 94 del D. Lgs.36/2023;

– mancato rispetto in corso di esecuzione degli obblighi derivanti dall’obbligo di riassorbimento del personale previsto nel Capitolato gestionale;

– applicazione nell’anno solare di n° 4 penali per inadempimento nell’applicazione delle leggi in materia di lavoro, salute, sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

A tal fine, l’Amministrazione comunica al concessionario che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Nessun indennizzo è dovuto al concessionario inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nell’ipotesi di risoluzione della presente convenzione, il Comune di Livorno procederà ad interpellare le imprese presenti in graduatoria secondo il loro ordine, al fine di stipulare nuovo contratto di concessione alle condizioni previste dal capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara, con addebito all’originario concessionario di ogni conseguente spesa o danno.

Qualora nessuna delle imprese presenti in graduatoria sia disponibile, l’Amministrazione comunale procede con l’indizione di nuova gara, con addebito all’originario concessionario di ogni conseguente spesa o danno. In ogni caso, quest’ultimo è tenuto, pur in presenza di una

risoluzione contrattuale, a svolgere i servizi affidati fino alla data di subentro di altro soggetto come sopra individuato.

Ai sensi dell'art 190, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in caso di risoluzione per inadempimento del concessionario, l'indennizzo spettante al concedente, fermo restando il risarcimento del danno ulteriore, sarà pari alla somma dei seguenti valori:

- il canone complessivo annuo di cui all'articolo 11 del presente contratto per gli anni residui di concessione;
- il 2% del fatturato presunto derivante dalla gestione del servizio per il tempo mancante al termine della concessione.

In caso di risoluzione per inadempimento dell'Ente concedente, l'indennizzo dovuto al Concessionario sarà pari al 10% dell'utile presunto derivante dalla gestione del servizio per il tempo residuo della concessione.

ARTICOLO 18

CAUZIONI

A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente la stazione appaltante dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi, il concessionario ha costituito cauzione definitiva di Euro 500.655,00 mediante polizza fidejussoria n° 2025/13/6712391 emessa il 19 Maggio 2025 dalla “Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.”- agenzia “Dual Italia S.p.a.”.

Resta salvo per la stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata della concessione. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta

Nel caso in cui sia accertata l'irregolarità della cauzione definitiva prestata, il Comune di Livorno inviterà il Concessionario interessato a regolarizzarla fissando un termine congruo; qualora il Concessionario non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà alla risoluzione della presente convenzione. In tal caso al Concessionario saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento della concessione a terzi.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza della concessione, la cauzione, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando il concessionario non avrà dimostrato di aver esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo previdenziali.

ARTICOLO 19

RECESSO

Qualora l'ente concedente receda dal contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, spetta al Concessionario

quanto previsto all'art. 190 del D.Lgs. 36/2023, comma 4, lettera a) e b). L'indennizzo a titolo di mancato guadagno di cui all'art.190 del D.Lgs. 36/2023, comma 4, lettera c) sarà pari al 2 per cento degli utili previsti dal piano economico finanziario per gli anni mancanti alla scadenza della concessione.

Nella suddetta ipotesi, l'efficacia del recesso della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Comune di Livorno esclusivamente delle somme di cui al precedente comma. Il concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. Il Concessionario è comunque vincolato agli obblighi di pagamento del canone periodico per le attività rese fino alla data del recesso.

Fermo restando il divieto del Concessionario di recedere dal contratto, in caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario di cui al precedente art.4, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 192, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso al Concessionario sono rimborsati gli importi previsti dalla suddetta norma.

ARTICOLO 20

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le

informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Livorno ha la facoltà di risolvere il presente contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. Il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Il Concessionario tratterà i dati personali derivanti dall'esecuzione del servizio in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e dovrà rispettare quanto previsto dal documento "Definizione obblighi del responsabile per il trattamento dei dati personali", che si allega al presente atto sotto la lettera "**D**", per farne sua parte integrante e sostanziale.

Il Concessionario si impegna a custodire, secondo le regole e modalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR sulla Privacy) i dati personali relativi agli utenti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti stessi

di cui possa venire in possesso nel corso del servizio.

ARTICOLO 21

ANTIMAFIA

L'impresa "OR.SA Società Cooperativa Sociale" risulta aver presentato alla Prefettura di Bergamo richiesta di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. White List) di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 Novembre 2012, n° 190, che, ai sensi dell'art. 1, comma 52 bis, di detta Legge, tiene luogo della informazione antimafia.

ARTICOLO 22

NORMATIVA ANTICORRUZIONE (L 190/2012)

Il Concessionario, come sopra rappresentato, dichiara di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei propri confronti. Il Concessionario si impegna a diffondere ai propri prestatori d'opera e collaboratori la conoscenza della procedura di segnalazione delle condotte illecite riguardanti il Comune di Livorno di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 23

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

A conferma della documentazione prodotta in atti al fascicolo, il

Signor Eros Giampiero Ferri con la firma del presente atto attesta, sotto la propria piena responsabilità che l'impresa "OR.S.A Società Cooperativa Sociale" è tuttora in regola con il pagamento dei contributi INPS e INAIL e solleva il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità che possa ad esso derivare dall'eventuale mancato assolvimento degli oneri contributivi assicurativi e previdenziali da parte delle stesse.

ARTICOLO 24

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, ivi comprese le eventuali variazioni in corso di esecuzione, sono a totale carico del Concessionario, che accetta di sostenerle.

ARTICOLO 25

DOMICILIO

Ai fini del presente atto il Concessionario elegge speciale domicilio in Livorno, presso la Casa Comunale.

ARTICOLO 26

CONTROVERSIE

Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria sarà esclusivamente quello di Livorno. Per gli aspetti pubblicistici e per le controversie demandate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

ARTICOLO 27

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio a tutte le disposizioni di Legge che disciplinano la materia e al Capitolato gestionale, alla determina a contrarre e documenti di gara nonché alle altre norme vigenti in materia.

ARTICOLO 28

CLAUSOLE VESSATORIE

L'impresa concessionaria, come sopra rappresentata, approva ed accetta le clausole vessatorie della presente convenzione mediante firma unilaterale del documento che si allega sotto la lettera “E”

ARTICOLO 29

PRIVACY

Il Comune di Livorno si impegna a trattare i dati personali contenuti nel presente atto secondo le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. A tal fine è stata consegnata, firmata dall'impresa concessionaria ed è conservata agli atti del fascicolo, l'informativa relativa al trattamento dei dati conferiti.

ARTICOLO 30

MODALITÀ ELETTRONICA ED IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata, viene perfezionata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, primo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2023 , n° 36.

L'originale della presente convenzione verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia.

Il presente contratto è registrabile in termine fisso ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 131/1986 ed è esente da imposta di bollo, ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, in quanto il signor Eros Giampiero Ferri con la firma del presente atto attesta, sotto la propria piena responsabilità, che l'impresa "OR.S.A Società Cooperativa Sociale" è iscritta al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), nella sezione "Imprese Sociali", al Repertorio 15103, sollevando espressamente il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità in merito all'applicazione della suddetta agevolazione fiscale.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Per la Società

Per il Comune di Livorno

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Eros Giampiero Ferri

Michela Casarosa